



La compensatio lucri cum damno

Descrizione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18243 del 3 luglio 2024, ha modo di precisare alcuni principi in ordine all'applicazione dell'istituto richiamato nel titolo.

In primo luogo conferma che *“la compensatio lucri cum damno”* è **un'eccezione in senso lato**, vale a dire non l'adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, **rilevabile anche d'ufficio dal giudice**, il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio“.

La citata compensazione però: *“non può operare **qualora la somma non sia stata corrisposta e tantomeno sia determinata o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare** per cui, mancando la prova della somma esattamente versata o da versare – prova da porre a carico di chi eccepisce la compensazione – quest'ultima non può avere luogo“.*

A mitigare il richiamato principio la Corte di Cassazione riconosce che *“il giudice di merito può sul punto anche avvalersi del potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti, in specie quando la percezione dell'indennizzo non sia negata“.* Nella fattispecie in esame, infatti la parte ricorrente non aveva negato tale percezione, osservando semplicemente che il Ministero (si trattava dell'indennizzo ex lege n. 210/92) non avesse ottemperato al proprio onere né di allegazione né probatorio. Quindi ai fini della esatta quantificazione dell'indennizzo percepito e percipiando il giudice può legittimamente avvalersi infatti – sia che l'eccezione sia formulata ad istanza di parte, sia se la questione della compensatio sia rilevata d'ufficio – dei suoi poteri officiosi, ed in particolare della acquisizione di informazioni presso le competenti articolazioni amministrative, e ciò al fine di inibire un'ingiustificata locupletazione che risulti certa, sia pure non nella sua misura, e come tale non legittimamente validabile.

Categoria

1. Focus giuridico



Data di creazione
10 Lug 2024